



# CITTÀ DI SALEMI

VI° SETTORE  
EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E PATRIMONIO

## REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

Approvato con Delibera di G.C. N. 48 del 31-08-2018

PUBBLICATO, il 7 AGO. 2018 Reg. n. 1422

Il messo  
Il Responsabile Uff. Pretorio  
*Lotta Francesco Paolo*

Il Segretario Comunale  
*[Signature]*

# **INDICE**

## **CAPO I**

- art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- art. 2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
- art. 3 DESTINAZIONE DEL NUMERO E TIPO DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO
- art. 4 MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- art. 5 AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- art. 6 SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

## **CAPO II**

- art. 7 REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

## **CAPO III**

- art. 8 MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
- art. 9 CONTENUTO DEL BANDO
- art. 10 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
- art. 11 ASSEGNAZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE
- art. 12 VALUTAZIONE DEI REQUISITI, DEI TITOLI E DEI TITOLI DI PREFERENZA
- art. 13 ASSEGNAZIONE DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
- art. 14 VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE
- art. 15 TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

## **CAPO IV**

- art. 16 INIZIO DEL SERVIZIO
- art. 17 COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO
- art. 18 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO
- art. 19 TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP
- art. 20 IDONEITA' DEI MEZZI
- art. 21 TARIFFE
- art. 22 TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI
- art. 23 RICONOSCIBILITA' DELLE AUTOVETTURE
- art. 24 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
- art. 25 COLLABORAZIONE ALLA GUIDA

## **CAPO V**

- art. 26 DIFFIDA
- art. 27 SANZIONI
- art. 28 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
- art. 29 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- art. 30 PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
- art. 31 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
- art. 32 RINUNCIA DELL'AUTORIZZAZIONE
- art. 33 DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

## CAPO I

### art. 1

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea, in particolare il servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale, di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21, recepita con legge regionale n. 29 del 6 aprile 1996.

Tale servizio è regolato dalle seguenti norme:

- a. dagli artt. 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- b. dal D.L.vo del 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- c. dal D.P.R. Del 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento esecutivo del Nuovo Codice della Strada);
- d. dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea; e) dal D.M. 15 dicembre 1992 n. 72;
- e. dall'art. 8 Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- f. dai Regolamenti CEE 684/92 n. 1839/92 e n. 2454/92;
- g. dal Decreto del 20 aprile 1993 del Ministero dei Trasporti; i) dal D.L.vo 22 dicembre 2000 n. 395;
- h. dalla L.R. 13/2002;
- i. dalla L.R. 19/2005.

### art. 2

#### **DEFINIZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio di N.C.C. provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Il servizio di noleggio con conducente sostituisce il servizio di piazza ai sensi di quanto previsto dall'art.11 comma 5, della legge n.21/92. Eventuali tematiche non previste nel presente regolamento sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Siciliana, dagli usi e dalle consuetudini. Possono essere destinati ad effettuare il servizio di noleggio con conducente e per trasporto di persone le autovetture immatricolate per il trasporto di non più di 9 persone compreso il conducente.

### art. 3

#### **DESTINAZIONE DEL NUMERO E TIPO DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO**

Ai sensi di quanto previsto dall'art.5, comma 1 lett. a della Legge 15/01/1992, n. 21 e nel rispetto della vigente normativa, il numero complessivo delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente da svolgersi mediante autovettura, viene determinato in n. 10.

## MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

4.a L'esercizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge n. 21/42, come recepita con modifiche dalla L.R. n. 29/96.

4.b L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della legge n. 21/42, come recepita con modifiche dalla L.R. n. 29/96.

4.c L'autorizzazione è riferita a un singolo veicolo.

Non è ammesso, in capo a un medesimo soggetto, il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio di N.C.C.

4.d L'autorizzazione è atto strettamente personale in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.

4.e L'Autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Unitamente all'autorizzazione il Comune rilascia un contrassegno del tipo approvato, contenente il nome del Comune e il nome del titolare dell'autorizzazione, il numero della autorizzazione stessa. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.

4.f Il requisito dell'idoneità professionale, comprovato dall'iscrizione nel ruolo dei conducenti, di cui all'art. 6 della legge n. 21/92, deve essere posseduto dal titolare della licenza e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari.

4.g Il titolare della autorizzazione deve disporre sul mezzo, il foglio di servizio completo dei seguenti dati:

- a. foglio vidimato dal SUAP con progressione numerica;
- b. timbro della azienda e/o società titolare della licenza.

La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevede l'indicazione di:

1. targa veicolo;
2. nome del conducente;
3. data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
4. orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
5. dati del committente. Tale comunicazione deve essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

4.h Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivi e adeguati.

4.i E' obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa privata nel territorio comunale, dotata di passo carrabile autorizzato dall'ente proprietario della strada, dove i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza: il conducente è tenuto al pagamento annuale della tassa presso l'ufficio tributi e/o presso l'ente proprietario. E' obbligatoria la disponibilità di un ufficio o sede.

4.j Il titolare dell'autorizzazione trasmette al SUAP l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida del mezzo. L'elenco è allegato, in copia autenticata, all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

4.k Il titolare di una autorizzazione per la nuova richiesta, nonché le relative sostituzioni degli automezzi, dovranno rispettare le direttive CEE in materia ambientale ed in particolare requisito minimo Euro 4.

4.l Ai sensi di quanto previsto dall'art.5, comma 1 lett. a della Legge 15/01/1992, n. 21 e nel rispetto della vigente normativa, il numero complessivo delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente da svolgersi mediante autovettura, viene determinato in n. 10.

4.m Nelle vidimazioni annuali il Comando di PM dovrà procedere alla verifica dell'aspetto esteriore dell'autovettura *dei requisiti previsti dal C.D.S., della Sede, della permanenza, della rimessa e del pagamento del passo carrabile.*

#### art. 5

### **AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

I titolari di licenza di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Sicilia, in quello nazionale e negli Stati membri della Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.

Per il regolamento CEE n. 684/92, qualsiasi vettore può effettuare servizi di trasporto senza discriminazione di nazionalità o di luogo di stabilimento a condizione che abbia l'accesso alla professione.

Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, sono effettuati con partenza del territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5, art. 4, legge 21/92.

Il prelevamento fuori dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione è effettuato solo in caso in cui al vettore viene espressamente richiesto dal cliente.

Per i servizi di trasporto nell'ambito della CEE occorre che vengano compilati e predisposti i documenti di rito previsti ( foglio di viaggio, itinerario, documenti individuali o collettivi di trasporto) ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di questi lo consentano.

#### art. 6

### **SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA**

Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.

L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea e il titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente, dal funzionario responsabile del servizio.

## **CAPO II**

#### art. 7

### **REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

Possono esseri titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati dell'Unione Europea, a condizione di reciprocità.

### **CAPO III**

art. 8

#### **MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C. vengono assegnate in seguito a concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Il concorso deve essere indetto dal responsabile del servizio entro 30 (trenta) giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca di una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse.

Il relativo bando deve essere pubblicato all'albo Pretorio del Comune e sul sito web istituzionale. Non è ammesso in capo a un medesimo soggetto il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di N.C.C. E' invece ammesso il cumulo a un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C., ove esiste il servizio di taxi.

Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di qualsiasi Provincia e di qualsiasi analogo elenco di un Paese dell'Unione Europea.

La graduatoria viene approvata con determinazione del dirigente SUAP.

art. 9

#### **CONTENUTO DEL BANDO**

Il bando di concorso per titoli, per l'assegnazione dell'autorizzazione, deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero e tipo delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione dei titoli;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) indicazione del termine di chiusura delle operazioni da parte del Responsabile SUAP;
- e) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione del tipo di veicolo che si intende adibire al noleggio e del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla professione di noleggiatore.

art. 10

#### **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C. dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune su carta legale, indirizzata al Sindaco. Nella domanda non soggetta ad autentica devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, residenza.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione al ruolo;
- b) documentazione dei titoli in conformità a quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento;
- c) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con

- l'esercizio del servizio;
- d) dichiarazione di impegno a non espletare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio.

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- 2) essere iscritto al registro delle ditte presso la Camera di Commercio o al registro delle imprese artigiane;
- 3) essere proprietari o comunque avere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
- 4) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità della rimessa in adeguato immobile coperto atto a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune;
- 5) non avere trasferito precedente autorizzazione dal almeno 5 (cinque) anni.

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.
- b) l'essere incorsi, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio, anche se da parte di altri comuni;
- c) l'essere incorso in una o più condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni, e salvi i casi di riabilitazione,
- d) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge.

I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti possono essere comprovati da dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.  
Non può essere prodotta dichiarazione sostitutiva per la certificazione medica richiesta.

#### art. 11

### **ASSEGNAZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE**

L'ufficio comunale competente, formulata la graduatoria di merito, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.

La graduatoria di merito ha validità di anni tre dalla data di approvazione.

I posti che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino a esaurimento della graduatoria.

Alle assegnazioni delle autorizzazioni si procede, a partire dal concorrente piazzatosi al primo posto della graduatoria, con l'attribuzione di una sola autorizzazione a ciascuno degli aspiranti.

#### art. 12

### **VALUTAZIONE DEI REQUISITI, DEI TITOLI E DEI TITOLI DI PREFERENZA**

Requisiti per l'esercizio:

- a. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani o equiparati, titolari di abilitazione professionale prevista dal vigente codice della strada ed in possesso dei seguenti requisiti;
- b. l'idoneità morale, che deve essere posseduta sempre e consiste nell'assenza di condanne penali, anche nel settore commerciale. Non soddisfa il requisito, chi abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione o risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione prevista dalla vigente normativa. Il requisito dell'idoneità morale continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa;
- c. l'idoneità finanziaria. Per questo requisito è sufficiente che l'impresa specifichi la disponibilità dei veicoli da utilizzare nell'esercizio del servizio;
- d. l'idoneità professionale, acquisita la norma della L.R. n. 29/96, consiste nell'iscrizione nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", tenuto presso la C.C.I.A.A. Ferma restando il regime autorizzativo di cui alla Legge 15/01/1992 n. 21 e della L.R. 06/04/1996 n. 29, le imprese di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costitutiva, possono gestire anche i servizi di noleggio autovettura con conducente, essendo sufficiente il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 22/12/2002 n. 395 (Art.118 Legge Finanziaria 2003).

I titoli che attribuiscono punteggio nella graduatoria sono i seguenti:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Carico familiare   | <b>punti 0,20</b> , per ciascun familiare a carico, fino ad un massimo di punti 1; |
| 2. Automezzi attrezzati e omologati per il trasporto dei disabili   | punti 1;   |
| 3. Periodi di servizio prestati in qualità di sostituto e/o di dipendente di una impresa che gestisce autonoleggio con conducente | <b>punti 0,20</b> , per ogni anno, fino ad un massimo di punti 1;                  |
| 4. Periodo di servizio prestato in qualità di titolare di ditta individuale di noleggio con conducente                            | <b>punti 0,20</b> , per ogni anno, fino ad un massimo di punti 1;                  |
| 5. Residenza anagrafica nel Comune di Salemi  | <b>punti 0,20</b> , per ogni anno fino ad un massimo di punti 1;                   |
| 6. Possesso di autovettura a trazione ibrida o elettrica  | <b>punti 3;</b>  |
| 7. Possesso di certificazione attestante la conoscenza della lingua straniera (inglese e/o francese), livello minimo A/2 (CEFR)   | <b>punti 2;</b>  |
| 8. Diploma di maturità  | <b>punti 3;</b>  |
| 9. Laurea   | <b>punti 3;</b>  |
| 10. Abilitazione come guida turistica   | <b>punti 4.</b>  |

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Costituisce titolo preferenziale a parità di punteggio:

- a) l'essere associati in forma cooperativa di società, purché tale società eserciti effettivamente l'attività di trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea;
- b) essere più giovane anagraficamente.



art. 13

**ASSEGNAZIONE DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il Responsabile del SUAP approva la graduatoria di merito, e provvede all'assegnazione del titolo.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.
3. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore.

art. 14

**VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione d'esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta a vidimazione annuale presso il SUAP. **La vidimazione annuale coincide con l'anno solare con scadenza al 31/12 di ciascun anno.** La vidimazione è condizionata, in capo al titolare, alla sussistenza di tutti i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore. (Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000).

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalla leggi vigenti e dal presente regolamento.

art. 15

**TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione è trasferibile nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al competente Ufficio Comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Il trasferimento delle autorizzazioni pervenute per *mortis causa*, ai sensi del 2° comma dell'art. 19 della legge 21/92, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica del titolare.

In nessun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

Le autorizzazioni per il servizio di N.C.C. possono essere trasferiti ad altri soggetti per atto tra vivi o causa morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

Al fine, secondo i casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti devono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, né dallo stesso né da altro Comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito al trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui

l'interessato ha trasferito la precedente.

Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione viene revocata e messa a concorso.

Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno di una delle seguenti condizioni:

- a. essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b. avere compiuto sessantacinque anni;
- c. essere diventato permanente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;

Il Funzionario Responsabile dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o per causa di morte subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a. Il contratto di concessione deve essere registrato a cura del titolare dell'autorizzazione ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b. La dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede a cui volturare l'autorizzazione;
- c. Il concessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

#### **CAPO IV**

##### **Art. 16**

#### **INIZIO DEL SERVIZIO**

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o *mortis causa*, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio della stessa dall'apertura della successione o dalla stipula dell'atto di trasferimento.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore, situata all'interno del territorio comunale. Per rimessa si può anche intendere uno spazio privo di particolari attrezzature, situato su area privata, dove il noleggiatore possa ricevere le prenotazioni.

##### **art. 17**

#### **COMPORAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO**

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a. prestare il servizio;
- b. comportarsi con correttezza e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante le fasi del trasporto;

- d. mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e. consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- f. curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- g. mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- h. rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- i. tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

E' fatto divieto:

- a. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
- d. rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di disabilità (Legge n. 104 del 05/02/1992);
- e. esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale.

Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

art. 18

### **INTERRUZIONE DEL TRASPORTO**

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

art. 19

### **TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP**

La prestazione del servizio N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta d'accesso, il simbolo dell'accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di portare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di disabilità è effettuato gratuitamente.

art. 20

### **IDONEITA' DEI MEZZI**

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C., l'Ufficio può disporre, direttamente o per il tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi del servizio.

Qualora il mezzo non risulta trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare

dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione. In mancanza, il competente ufficio comunale previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento.

La vidimazione annuale dell'autorizzazione è rilasciata previo *nulla osta* della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.

In sede di In sede di vidimazione annuale, il titolare dell'autorizzazione dovrà produrre autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, sul mantenimento dei requisiti richiesti dall'art. 12 del presente regolamento.

#### art. 21 **TARIFFE**

Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, tenuto conto delle indicazioni ministeriali regionali relative alla tariffa chilometrica minima e alla massima per l'esercizio del noleggio, e/o entro i limiti e massimi determinati dalla Giunta Comunale ed in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

Dette tariffe devono essere poste bene in vista all'interno del veicolo per l'espletamento della funzione pubblica del servizio.

#### art. 22 **TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI**

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

E' obbligatorio, altresì, e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

#### art. 23 **RICONOSCIBILITA' DELLE AUTOVETTURE**

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, in posizione alta e centrale, un contrassegno con la scritta "Noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, con lo stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e con un numero progressivo.

#### art. 24 **COMPORAMENTO DEGLI UTENTI**

Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a. fumare in vettura;
- b. gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c. pretendere il trasporto merci o altro materiale diverso dal bagaglio a seguito;

- d. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

art. 25

### **COLLABORAZIONE ALLA GUIDA**

I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'art. 10, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

### **CAPO V**

art. 26

### **DIFFIDA**

Il responsabile del servizio diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a. non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b. non eserciti con regolarità il servizio;
- c. non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;
- d. muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente ufficio comunale;
- e. fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Al titolare che sia già stato diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

art. 27

### **SANZIONI**

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovano la loro sanzione al Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando le ulteriori sanzioni previste da altre leggi e dal presente regolamento, o con la revoca dell'autorizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 106 e 110 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, e dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e s. m. i., fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente regolamento è così punita:

- a) la sanzione amministrativa accessoria è applicata dal Responsabile del Settore, anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta.

Avverso l'applicazione della sanzione è ammesso ricorso nei modi previsti dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.

art. 28

### **SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione di esercizio può essere sospesa dal Responsabile del Settore, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- b) violazioni di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- c) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento;
- d) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- e) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- f) violazione delle norme che regolano il trasporto dei disabili;
- g) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionante.

Il Responsabile del Servizio dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva;

La sospensione viene comunicata all'ufficio provinciale alla motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

art. 29

### **REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il Responsabile del Settore, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione o diffida adottati ai sensi del precedente articolo 22;
- c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente articolo 15;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pene restrittive della libertà personale per una pena complessiva superiore a due anni;
- e) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
- f) per motivi di pubblico interesse.

In ogni momento, qualora venga accertato, il venir meno di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il responsabile del servizio provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il responsabile del servizio dispone la revoca dell'autorizzazione.

La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

art. 30

### **PROCEDIMENTO SANZIONATORIO**

I provvedimenti di diffida, sospensione o revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli

organi del vigente Codice della Strada.

Gli accertamenti dei fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale una memoria difensiva.

Il Responsabile del Settore decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio.

Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

art. 31

### **DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il responsabile del servizio, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 13 del presente Regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione dal parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini o non abbiano provveduto a cedere il titolo, ai sensi di quanto previsto dall'art.13 del presente Regolamento;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa, nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza od revoca dell'autorizzazione.

art. 32

### **RINUNCIA DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

art. 33

### **DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, del vigente Statuto comunale, il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, successiva alla esecutività della deliberazione che lo approva.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento cesseranno l'efficacia e l'applicabilità di ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.